

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4558-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE MAGLIOCCHETTI)

Comunicata alla Presidenza il 10 luglio 2000

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada,
fatto a Roma il 22 maggio 1995

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

e col Ministro della sanità

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 2000

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge.	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - È all'esame della nostra Assemblea l'accordo di sicurezza sociale sottoscritto il 22 maggio 1995 dall'Italia e dal Canada. Restano fermi tutti i benefici già previsti dal precedente accordo del 1977, che è stato migliorato in alcuni punti significativi, e rimane valido anche il principio dell'applicazione ai lavoratori della legislazione in vigore nel paese in cui prestano la loro opera, salvo le deroghe previste per particolari categorie di persone protette dalle leggi del paese di provenienza.

Tra le principali novità del nuovo regime, vi è la possibilità dell'automatica estensione dell'accordo a nuove categorie di lavoratori, in conseguenza della modificazione delle leggi vigenti nei due paesi. Si è prevista una deroga al criterio territoriale a favore dei lavoratori inviati dalle imprese nazionali nell'altro Stato contraente, mantenendo l'applicazione della legge nazionale per tutto il

periodo di servizio all'estero. È stato altresì esteso il ricorso al principio della totalizzazione dei periodi contributivi riconosciuti nei due paesi contraenti, che varrà ora per tutte le prestazioni pensionistiche e anche per i periodi maturati in Stati terzi con i quali l'Italia e il Canada hanno concluso separati accordi di sicurezza sociale.

È degno di rilievo che le province del Canada potranno concludere con l'Italia specifiche intese in materia di sicurezza sociale, in conformità con le disposizioni fondamentali dell'accordo in esame.

La Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge, con un emendamento che il relatore ha avuto mandato di redigere tenendo conto del parere della Commissione bilancio.

MAGLIOCCHETTI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ANDREOLLI)

30 maggio 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere di nulla osta.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MUNDI)

30 maggio 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 3, comma 1, la cifra «lire 995 milioni» sia sostituita con la cifra «lire 2.845 milioni».

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 33 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 403 milioni

per l'anno 2000, in lire 733 milioni per l'anno 2001 ed in lire 995 milioni per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

